

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 novembre 2022, n. 376
VAS-1932- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano denominato: "VARIANTE ALLE VIGENTI NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ZONE AGRICOLE art. 75, 76, 77 e 79". Autorità procedente: Comune di Putignano (BA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento VAS" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica" conferita all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il

Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 05/09/2022 il Comune Putignano – Dirigente III Area - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DELIBERA_161_Delibera copia uso amministrativo (Copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale);
 - Prot_Int 0057724 del 05-09-2022 - Documento Attestazione (Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS);
 - Prot_Int 0054765 del 23-08-2022 - Allegato TESTO UNIFICATO con proposte di modifica 2022 (Elaborati del piano urbanistico comunale);
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Putignano – Dirigente III Area provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4: *“VIII: modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”*;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 05/09/2022 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/665d8327-a033-4efe-afcd-74fe14b53cea/0) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/05/09/2022/0011046, con cui comunicava al Comune di Putignano – Dirigente III Area la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 27/09/2022 inviava a mezzo PEC la nota prot. r_puglia/AOO_089/27/09/2022/0011921, con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Putignano – Dirigente III Area, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;

Tutto quanto sopra premesso, -

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- “[...] la proposta di variante alle norme Tecniche del Vigente PRG, prevede: • la modifica agli articoli 75, 76, 77 e 79 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione per adeguarli alle definizioni di interventi edilizi stabiliti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001. • l'eliminazione dell'obbligo, previsto all'art. 75 delle Norme Tecniche, del preliminare parere della Soprintendenza per gli interventi da realizzare sui trulli, atteso che gli interventi su

detti manufatti sono già disciplinati dal PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015.” (Cfr: Prot_Int 0057724 del 05-09-2022);

- “[...] l’allegato teso delle Norme Tecniche di Attuazione, coordinato con le proposte di modifica riguardanti gli articoli come [...] indicati: 1) A pagina 78 delle NTA: Art. 75 – oltre al **restauro e risanamento conservativo igienico-edilizio**; 2) A pagina 79 delle NTA: Art. 75 – **restauro e risanamento conservativo igienico-edilizio**; 3) A pagina 81 delle NTA: Art. 75 – ~~Ogni intervento da effettuarsi sui trulli, preventivamente alla emissione del prescritto parere della Commissione Edilizia Comunale, deve essere sottoposto a benestare della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.~~ 4) A pagina 81 delle NTA: Art. 75 – **Restauro e risanamento conservativo e consolidamento statico**; 5) A pagina 84 delle NTA: Art. 76 - ~~concessione edilizia~~ **permesso di costruire e nel permesso di costruire. nella concessione.**; 6) A pagina 84 delle NTA: Art. 76 - **Il Permesso di Costruire** ~~La concessione~~ 7) A pagina 87 delle NTA: Art. 77 – **Restauro e risanamento conservativo igienico-edilizio**; 8) A pagina 87 delle NTA: Art. 77 – **Permesso di costruire concessione edilizia**; 9) A pagina 88 delle NTA: Art. 79 – *Per edifici che non rivestano carattere ambientale, riconosciuto, sono consentiti interventi di **restauro e risanamento conservativo igienico-edilizio***” (Cfr: DELIBERA_161).

VERIFICATO in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che la variante urbanistica sopra descritta soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento in parola, in quanto:

- essa consiste nella modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione al PRG vigente, in particolare agli *“articoli 75, 76, 77 e 79 ... per adeguarli alle definizioni di interventi edilizi stabiliti all’art. 3 del D.P.R. 380/20001” e “l’eliminazione dell’obbligo, previsto all’art. 75 [...] del preliminare parere della Soprintendenza per gli interventi da realizzare sui trulli, atteso che gli interventi su detti manufatti sono già disciplinati dal PPTR approvato[...]”*, non comportando un incremento del dimensionamento insediativo globale, né degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale);
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), poiché, la proposta di variante, come sopra descritta, prevede la lieve modifica di alcuni articoli delle NTA, non producendo modifica alle destinazioni d’uso;
- così come delineata e riportata negli elaborati sopra richiamati non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’ **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Putignano, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di adozione e/o approvazione della variante;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano *“VARIANTE ALLE VIGENTI NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ZONE AGRICOLE art. 75, 76, 77 e 79”*, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all’approvazione della variante e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano "**VARIANTE ALLE VIGENTI NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ZONE AGRICOLE art. 75, 76, 77 e 79**" demandando al Comune di Putignano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento finale di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa al piano "**VARIANTE ALLE VIGENTI NORME TECNICHE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ZONE AGRICOLE art. 75, 76, 77 e 79**" pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della variante stessa, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Putignano– Dirigente III Area, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale (<https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/piani-esclusi-da-vas-r-r-18-2013#mains>), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii..
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le

modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad interim
della Sezione Autorizzazioni Ambientali**
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore:

P.O. "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"
(Arch. Domenico Dello Stretto)

Il Responsabile del procedimento amministrativo

P.O. "Coordinamento VAS"
(Dott.ssa Rosa Marrone)